

# Orientamenti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Assemblea dei Soci 12/13 aprile 2019



# INDICE

- 1. Premessa e contesto normativo
- 2.1 La composizione quantitativa
- 2.2 Orientamenti ai Soci sulla composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione
- 3.1 La composizione qualitativa
- 3.2 Orientamenti ai Soci sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione



#### 1. Premessa e contesto normativo

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera z), del Regolamento IVASS 03 luglio 2018, n. 38, all'organo amministrativo delle imprese di assicurazione, nell'ambito delle proprie attività di indirizzo strategico e organizzativo, è attribuito il compito di effettuare, con cadenza almeno annuale, "una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sull'efficace funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive. Nel condurre tale auto-valutazione verifica che vi sia una presenza numericamente adeguata, in relazione all'attività svolta, di membri indipendenti".

Finalità sostanzialmente analoghe sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, ANIA, Assogestioni, Assonime e Confindustria (di seguito "Codice di Autodisciplina"), nella misura in cui invita gli organi amministrativi a effettuare, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, ed esprimendo ai Soci, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sui profili manageriali e professionali dei consiglieri la cui presenza sia ritenuta opportuna.

In ossequio a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (di seguito, anche, il "Consiglio") ha avviato fin dal 2013 un processo di autovalutazione circa i propri assetti strutturali e di funzionamento, replicandolo annualmente.

Nell'ambito dell'ultima autovalutazione effettuata, il Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2019, ha aggiornato il presente documento (approvato il 2 marzo 2016 in vista del rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2016 – 2018 e rivisto nel marzo 2018 in occasione della nomina dell'amministratore delegato), che, sulla base delle considerazioni di seguito esposte, contiene le raccomandazioni ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale dello stesso in funzione della nomina del nuovo Organo Amministrativo prevista in occasione dell'Assemblea dei Soci convocata per il 12/13 aprile 2019.

A tal proposito, si informa che il Consiglio di Amministrazione si è avvalso della consulenza della società Russell Reynolds Associates S.r.l., che lo ha affiancato nel processo di autovalutazione, nell'esame degli esiti di tale processo nonché nella redazione degli orientamenti quali quantitativi del Consiglio stesso.

Ciò, avuto riguardo al nuovo assetto di governance della Compagnia che spiegherà piena efficacia in occasione del prossimo rinnovo dell'organo amministrativo, previsto con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Con l'auspicio che i Soci, in occasione della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, valutino, anche in considerazione degli orientamenti espressi dal Consiglio uscente, le caratteristiche personali, professionali, di esperienza e di genere dei candidati, avuto riguardo alle caratteristiche e dimensioni della Società, alla complessità e specificità del settore di attività in cui opera, nonché alle dimensioni dell'Organo Amministrativo e al peculiare sistema di governance adottato.



# 2.1 La Composizione quantitativa

Si richiama il disposto dell'art. 29 dello Statuto sociale, così come modificato dall'Assemblea dei Soci riunitasi in seduta straordinaria il 28 aprile 2018, il quale prevede che:" La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da 17 membri, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri."

Si rammenta, a tal proposito, che l'Assemblea dei Soci, sempre nella predetta riunione del 28 aprile 2018, ha approvato un nuovo modello di governance, adottando, quale forma di governo societario, il sistema monistico.

Tale scelta comporta una complessiva riduzione del numero degli esponenti rispetto all'attuale articolazione, comunque in grado di assicurare un apporto in tema di attività di indirizzo e gestione adeguato e proporzionato alla natura e dimensione del business, efficientando, al contempo, i profili organizzativi e funzionali di gestione della Compagnia, sulla scia delle sinergie già avviate nell'ambito del Piano Industriale 2018 – 2020.

La nuova previsione statutaria circa la consistenza numerica del Consiglio di Amministrazione, che entrerà in vigore con la prossima Assemblea chiamata, tra l'altro, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, è stata valutata congrua e in linea con la prassi delle istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni) quotate, considerata peraltro la natura "cooperativa" della Società. Ciò, avuto anche riguardo al ruolo di Cattolica Assicurazioni come Capogruppo quotata, e quindi:

- (1) alla tipologia di attività svolta, oggetto di profonda e articolata regolamentazione, e alla quotazione su un mercato regolamentato, che si caratterizza per profili e problematiche di governance complessi dal punto di vista operativo/organizzativo;
- (2) all'integrazione nella Capogruppo sia delle funzioni di direzione e coordinamento proprie di una holding, sia dell'esercizio diretto dell'attività di compagnia di assicurazione;
- (3) all'articolazione interna al Consiglio in comitati, diversi dei quali prevedono la presenza maggioritaria o totalitaria di consiglieri indipendenti;
- (4) all'esigenza di adeguata rappresentatività della base sociale e degli stakeholders, anche attesa la ricordata natura cooperativa della Società e l'assenza di azionisti di controllo o di riferimento;
- (5) all'esigenza di una varietà "anagrafica" e di esperienze articolata nei vari profili personali e professionali.

Si richiama altresì il disposto di cui all'art. 30.2 dello Statuto sociale che, in tema di indipendenza degli amministratori, dispone che:" Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di autodisciplina o di Vigilanza."



L'Assemblea dei Soci dello scorso aprile 2018, avuto altresì riguardo all'opportunità che sia garantita la partecipazione dei consiglieri ai comitati endo - consiliari, evitando ipotesi di concentrazione di incarichi e sovrapposizione di impegni, ha infatti inteso elevare a 10 i limite statutario minimo per la presenza, nella composizione del Consiglio di Amministrazione, di amministratori indipendenti (in precedenza tale limite statutario era fissato a 2), fermo restando le disposizioni normative e regolamentari, anche di autodisciplina, concorrenti in materia.

\* \* \*



# 2.2 Orientamenti ai Soci sulla composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione uscente, anche alla luce degli esiti dal processo di autovalutazione condotto ai sensi del Regolamento IVASS n. 38, reputa adeguata la composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione secondo le norme statutarie di recente approvazione (17 membri, di cui 3 quali componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione), coerente con l'obiettivo di garantire efficienza e efficacia nel funzionamento dell'organo, ampiezza di contributi culturali e di esperienze e possibilità di ampio contraddittorio.

Richiama altresì le disposizioni statutarie indicate e rileva come le liste di candidati debbano tener conto della presenza, nella composizione del nuovo Organo amministrativo, di almeno 10 amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e di almeno 3 amministratori iscritti nel Registro dei revisori legali (almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali).

\* \*



# 3.1 La composizione qualitativa

Si rammenta, preliminarmente che, a mente del combinato disposto del Regolamento IVASS n. 38 (in particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera n), avuto riguardo all'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, all'art. 273 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 (Atti Delegati) oltre che alle Linee Guida sul sistema di governance emanate da EIOPA (BoS-14/253) e alle disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, in capo ai membri dell'Organo amministrativo delle compagnie assicurative sono previsti specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, oltre a particolari situazioni impeditive e di incompatibilità.

Oltre a ciò, lo Statuto della Società prevede espressamente che:

- Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
- Almeno 3 Amministratori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali (almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali).
- Non possono essere eletti Amministratori coloro i quali:
  a) sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate;
  - b) sono componenti di organi societari o funzionari di vertice, che ricoprano la posizione di direttore generale o svolgano funzioni equipollenti, di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti.
- I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto, altresì, nel rispetto dell'equilibrio tra generi ai sensi della Legge n. 120/2011 e dello Statuto.

Si ricorda che, il Consiglio di Amministrazione effettua, una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sull'efficace funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive, con particolare riferimento all'esigenza che i membri dell'organo amministrativo possiedano, collettivamente, adeguate competenze (qualifiche, esperienze e conoscenze) quanto meno in materia di:

- mercati assicurativi e finanziari
- gestione e controllo di impresa di rilevanti dimensioni
- strategie commerciali e modelli d'impresa
- sistemi di governance
- analisi finanziaria e attuariale
- contesto normativo e relativi requisiti



• relazioni esterne con Soci, stakeholders e mercato

Si richiamano, a tal proposito, le indicazioni fornite dall'Istituto di Vigilanza nella lettera al mercato del 5 giugno 2018 sulle tematiche valutative Solvency II, nella quale si afferma che, per assumere informate e approfondite decisioni strategiche rispettose del nuovo quadro regolamentare di solvibilità, è necessario aver riguardo alla professionalità e interdisciplinarietà dei componenti gli organi amministrativi che devono sovraintendere ad un solido sistema di governo, rilevazione e misurazione dei rischi.

Da ultimo, si segnala che la Società, sin da marzo 2006, ha fatto propri i principi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, recependo nel tempo le varie edizioni pubblicate, con opportuni adattamenti principalmente connessi alle proprie specificità istituzionali e operative.

\* \* \*



# 3.2 Orientamenti ai Soci sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

Quanto sopra considerato, il Consiglio di Amministrazione uscente, anche alla luce degli esiti del processo di autovalutazione condotto ai sensi del Regolamento IVASS 38, ritiene che le qualifiche, esperienze e conoscenze in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione debbano essere equamente e validamente presenti e rappresentate all'interno del nuovo Organo amministrativo in un mix variegato di competenze e profili professionali tale da assicurare l'efficacia e l'efficienza del Consiglio stesso, tenuto in debito conto sia la nuova forma di governance adottata sia il Piano industriale 2018 – 2020, che richiedono la presenza di Amministratori in grado di valutare e assumere decisioni anche con riferimento ad aspetti particolarmente tecnici e innovativi.

# Requisiti

Il mix di esperienze e conoscenze dovrebbe riguardare sia le esperienze pregresse che le conoscenze tecniche e settoriali che, nel caso specifico di una realtà assicurativa quale quella di Cattolica Assicurazioni, possono essere descritte e riassunte come seque:

## **Background**

- Incarichi non esecutivi
- Esperienza manageriale
- Relazioni esterne con soci, stakeholder e mercato
- Esperienza internazionale

# Industria/ Settore

- Bancario/Finanziario
- Assicurativo
- Strategie commerciale e di business

#### Competenze

- Analisi tecnico assicurativa e gestione caratteristica dell'impresa
- Analisi Finanziaria
- Governance
- Normativo/Legale

fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo 3.1 in tema di adeguate competenze (qualifiche, esperienze e conoscenze) con riferimento a:

- mercati assicurativi e finanziari
- gestione e controllo di impresa di rilevanti dimensioni
- strategie commerciali e modelli d'impresa
- sistemi di governance
- analisi finanziaria e attuariale
- contesto normativo e relativi requisiti
- relazioni esterne con Soci, stakeholders e mercato

Si raccomanda, in particolare, un elevato livello complessivo delle competenze in campo finanziario, tecnico-assicurativo e tecnologico del nuovo Consiglio di Amministrazione.



Nello specifico, si auspica, che il nuovo Consiglio includa, nella sua composizione, competenze tecnologiche, digitali e di innovazione al fine di creare uno stimolo e un confronto al management sulle importanti sfide che Cattolica Assicurazioni intende affrontare, avuto riguardo anche al piano industriale 2018 – 2020.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi del Codice di Autodisciplina, almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione deve essere in possesso, rispettivamente, di adeguata (i)esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, (ii) conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Fermo il possesso dei requisiti di idoneità legislativamente richiesti per il ruolo di Consigliere della Società, l'aver ricoperto incarichi societari in società assicurative per un adeguato periodo temporale costituisce requisito di particolare e accentuata qualità per incarichi di vertice, anche con riguardo ai comitati.

Si segnala che, ai fini del particolare ruolo del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la carica di presidente dello stesso dovrà richiedere una adeguata competenza professionale, debitamente documentata e motivata.

Il perimetro operativo essenzialmente domestico del Gruppo induce a ritenere non essenziale, allo stato, la presenza in Consiglio di esponenti non residenti in Italia, ancorché auspicabile quella di soggetti che abbiano maturato un'esperienza professionale anche in ambito internazionale e/o su mercati esteri, in correlazione, tra le altre, all'apertura verso soci istituzionali e di capitale (tra cui enti collettivi e OICR) come da modifica statutaria approvata dall'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2018.

Si richiama altresì la modifica statutaria deliberata lo scorso aprile 2018 che ha eliminato dallo statuto il requisito territoriale di una parte dei componenti l'Organo amministrativo, anche al fine di semplificare la formazione delle liste e la nomina degli Amministratori.

#### Criteri di diversità

In tema di composizione per genere, si ritiene che le vigenti disposizioni in materia di "rappresentanza di genere" in seno all'Organo Amministrativo, come peraltro declinate nel vigente Statuto, assicurino una composizione dell'Organo adeguata, anche in relazione ai benefici che la diversità di genere può procurare. Si ricorda che almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere espressione del genere meno rappresentato.

Inoltre, al fine di consentire un graduale ed equilibrato ricambio della composizione dell'Organo amministrativo, andranno presi in considerazione, avuto riguardo all'opportuna varietà dello stesso, anche i fattori dell'età anagrafica e dell'anzianità della carica, attraverso articolazione delle espressioni professionali.

#### Criteri di Indipendenza

Con riferimento all'indipendenza, al fine di ottemperare ai requisiti del Codice di Autodisciplina recepiti dalla Società, si raccomanda che in Consiglio sia sempre presente un numero adeguato di consiglieri indipendenti, avuto particolare riguardo ai vincoli sulla composizione dei comitati interni al Consiglio. A tal proposito, si rammenta la specifica previsione statutaria di cui all'art. 30.2 che prevede che "Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i



sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di autodisciplina o di Vigilanza".

Infine, si rileva che le competenze non potranno essere disgiunte dall'indipendenza di pensiero e da un'adeguata disponibilità di tempo da dedicare all'assolvimento dell'incarico, con relativa considerazione dell'eventuale cumulo di impegni e di cariche.

In sintesi, il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda:

- che tutte le aree di competenza sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'Organo Amministrativo di nuova nomina, in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente ed efficace funzionamento del Consiglio. La diversificazione e la specialità delle competenze consentono altresì di attribuire agli amministratori incarichi correlati alle competenze stesse nell'ambito del Consiglio e nei comitati endo consiliari;
- un elevato livello complessivo delle competenze in campo finanziario, tecnico-assicurativo e tecnologico del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- che il nuovo Consiglio includa, nella sua composizione, competenze tecnologiche, digitali e di innovazione;
- a mente di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina in tema di comitati endo consiliari, la presenza in Consiglio di esperienze in (i) materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, (ii) conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;
- che almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia espressione del genere meno rappresentato;
- che siano presi in considerazione, avuto riguardo all'opportuna varietà del Consiglio di Amministrazione, anche i fattori dell'età anagrafica e dell'anzianità della carica, attraverso articolazione delle espressioni professionali;
- in ottemperare ai requisiti del Codice di Autodisciplina recepiti dalla Società e alle disposizioni statutarie (art 30.2 dello Statuto sociale), che in Consiglio sia sempre presente un numero adeguato di consiglieri indipendenti;
- che i componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, tenuto conto delle particolari funzioni attribuite, abbiano requisiti professionali specifici rispetto a quelli per gli altri consiglieri di amministrazione.

Verona, 10 marzo 2019

Il Consiglio di Amministrazione



<u>Allegato</u>: estratto della politica aziendale in tema di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali



# Estratto della politica aziendale in tema di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali

[...]

#### Onorabilità:

Il requisito dell'onorabilità non ricorre se i Soggetti Interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo

Le cariche di Amministratore, componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di Direttore Generale non possono altresì essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste alla lettera c) che precede, salvo il caso di estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste alla lettera c) che precede, numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno<sup>1</sup>.

La valutazione dell'onorabilità, ai sensi dell'art. 273, comma 4 degli Atti Delegati, include la valutazione dell'onestà e solidità finanziaria dei Soggetti Interessati, da effettuarsi sulla base di elementi oggettivi relativi al carattere, al comportamento personale e alla condotta negli affari del soggetto valutato, compresi gli aspetti penali, finanziari e di vigilanza rilevanti ai fini della valutazione.

In tal senso, a mente delle Linee Guida sul sistema di governance emanate da EIOPA, nonché sulla base delle linee interpretative emerse, per la valutazione di cui sopra si terra conto delle situazioni potenzialmente rilevanti che possono essere:

- decisioni giudiziali e procedimenti giudiziali in corso;
- indagini in corso;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura di IVASS.



- azioni esecutive;
- essere stati destinatari di sanzioni amministrative per mancata osservanza di previsioni in materia di attività assicurativa, bancaria, di intermediazione finanziaria, di mercati, servizi di investimento o servizi finanziari:

tenuto conto che "il termine di prescrizione di un reato penale o di qualsiasi altro reato pertinente, sulla base del diritto nazionale, sia scaduto".

Tali predette situazioni saranno valutate nel concreto di ogni fattispecie, anche considerandosi l'eventuale impatto reputazionale con specifico riferimento alla posizione soggettiva esaminata e al ruolo ricoperto dal soggetto interessato e oggetto di valutazione.

#### Professionalità:

Il requisito della professionalità<sup>2</sup> viene declinato in base al ruolo ricoperto dal Soggetto Interessato, come segue:

# > Amministratori / Componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione

I Soggetti Interessati sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a. attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario:
- attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie;
- attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- d. attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.

Il Consiglio di Amministrazione deve possedere, nel suo complesso, qualifiche, esperienze e conoscenze in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governance, ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale, analisi finanziaria e attuariale, quadro regolamentare assicurativo, strategie commerciali e modelli d'impresa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'Amministratore Delegato devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) che precedono.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 273, comma 3 degli Atti Delegati: "La valutazione dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza tiene conto dei compiti assegnati ai singoli membri in modo da assicurare un'appropriata diversità delle qualifiche, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti così da garantire che l'impresa sia gestita e vigilata in modo professionale"



[...]

All'interno del **Comitato per il Controllo sulla Gestione** almeno un componente deve essere iscritto al registro dei revisori contabili<sup>3</sup>.

[...]

#### **Indipendenza**

Il requisito dell'indipendenza viene declinato in base al ruolo ricoperto dal Soggetto Interessato, come segue:

# > Amministratori / Componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione/ DG

In applicazione del D.M. 220/2011, il ruolo di Amministratore, Componente del Comitato per il controllo sulla gestione, Direttore Generale, in una impresa di assicurazione o di riassicurazione non è compatibile:

- con lo svolgimento di analoga funzione,
- con la sussistenza di rapporti di lavoro, di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.
- con la sussistenza di altri rapporti di natura patrimoniale

presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tale da comprometterne l'indipendenza.

Ai fini della valutazione di compatibilità per la sussistenza del requisito di indipendenza di cui sopra, si tiene conto della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo esercitato dai soggetti interessati. In ogni caso non si considerano tali da compromettere l'indipendenza gli incarichi ed i rapporti con imprese appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.

Oltre a ciò, in adempimento a quanto previsto dal D.L. n. 201/2011<sup>4</sup> (cd "divieto di *interlocking*") è vietato a coloro che ricoprono le cariche di cui sopra in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Ai fini del "divieto interlocking" si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Completano la disciplina relativa all'indipendenza e alle incompatibilità nel ruolo ricoperto presso Cattolica in quanto società quotata, l'art. 2399 codice civile, l'art. 148 del TUF, l'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Art. 31.2 dello Statuto Sociale della Società.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214.



Si richiama, da ultimo, il dettato dello Statuto sociale, laddove, agli artt. 30.2 e 31.1, prevede che almeno 10 Amministratori [e tra questi tutti i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione] devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di autodisciplina o di Vigilanza; ciò anche al fine di consentire un adeguato ruolo degli amministratori indipendenti e in particolare la loro partecipazione ai Comitati endo - consiliari.